

CITTA' DI MANFREDONIA

(Provincia di Foggia)

Copia di deliberazione del Consiglio Comunale

N. 25 del 17.03.1997

OGGETTO: MODIFICHE ED INTEGRAZIONI REGOLAMENTO COMUNALE PER IL SERVIZIO DI NOLEGGIO CON CONDUCENTE APPROVATO CON DELIBERA DI C.S. N. 737 DEL 09.10.1995

L'anno millenovecentonovantasette e questo giorno diciassette del mese di Marzo alle ore 17.10 nella sala delle adunanze consiliari della Sede Comunale, a seguito di invito diramato dal PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE in data 14.03.1997, n. 9041, si è riunito il Consiglio Comunale in sessione ordinaria ed in seduta di prima convocazione in aggiornamento.

Presiede la seduta il prof. Antonio Longo – PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE.

E' presente il Sindaco, Avv. Gaetano Prencipe.

Sono presenti gli Assessori sigg.: Francesco Rana, Pietro Balta, Santo Imperatore, Matteo Lombardi, Dario Melillo, Angelo Riccardi.

Dei Consiglieri comunali sono presenti n. 28 ed assenti, sebbene invitati, n. 2 come segue:

COGNOME E NOME	Pres.	Ass.	COGNOME E NOME	Pres.	Ass.
BALZAMO Vincenzo			LA TORRE Francesco		
BISCEGLIA Pasquale			LONGO Antonio		
BORDO Michele			MARZILIANO Matteo		
CAMPO Francesco P.			OGNISSANTI Giovanni		
CAPURSO Guido			PALUMBO Matteo		
DEL NOBILE Ciro		1	PAPAGNA Pasquale		
D'ERRICO Luca			PICCOLO Rocco		
DI GIORGIO Domenico			PRENCIPE Antonio		
DI SABATO Onorino			REZZULLO Michele		
DICEMBRINO Giuseppe			SALICE Leonardo		
D'IGNAZIO Paolo		2	SAMARIA Luca		
FURIO Oronzo			SANTAMARIA Leonardo		
GALLIFUOCO Michele			TITTA Giuseppe		
GATTA Luigi			TRICARICO Marco		
GUIDONE Giuseppe			TRIMIGNO Michele		

Giustificano l'assenza i sigg. _____
Scrutatori : _____

Partecipa il Segretario Generale dott. Francesco Guerra incaricato della redazione del verbale.

Il Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta ed invita i presenti alla trattazione dell'argomento indicato in oggetto.

Entra il Consigliere D'Ignazio. Totale presenti 30.

Si da atto che nel corso della discussione relativa all'oggetto, il Consigliere Gatta propone di integrare la proposta di cui in oggetto con le seguenti ulteriori esposizioni:

Art. 18 Norma transitoria

In sede di prima applicazione del presente Regolamento, l'iscrizione nell'apposito ruolo dei conducenti di veicoli adibiti ad autoservizi non di linea, di cui all'art. 69 comma 3 lett. e), della L.R. 3.04.1995, n. 14, sarà richiesta solo dopo che il ruolo sarà istituito, a seguito della regolare funzionalità dell'apposita Commissione Provinciale per l'accertamento dei requisiti di idoneità, ai sensi dell'art. 7, comma 3, della medesima legge n. 14/95;

Qualora agli interessati, entro sei mesi dall'accertamento dei requisiti da parte della Commissione Provinciale, non venga concessa la prescritta iscrizione, le licenze rilasciate saranno revocate senza alcuna pretesa di qualunque natura da parte degli interessati.

Art. 11

In via provvisoria, in mancanza di designazione congiunta del rappresentante delle locali organizzazioni di categoria, la Giunta Comunale nominerà il rappresentante estratto a sorte tra gli operatori del settore.

Al termine, il Presidente pone ai voti l'approvazione della proposta integrata con gli emendamenti innanzi descritti.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Visto il vigente Regolamento comunale per il servizio di noleggio con conducente e autovettura, approvato con deliberazione del Commissario Straordinario n. 737 del 9 ottobre 1995, vistato dalla S.P.D.C. di Foggia nella seduta del 23 novembre 1995, prot. n. 9598;

Rilevato che da parte dei titolari di autorizzazione di noleggio con conducente sono pervenute lamentele per situazioni penalizzanti createsi per la pratica applicazione del suddetto disciplinare;

Accertato che l'art. 3 del suindicato regolamento prevede: "Il numero e il tipo dei veicoli destinati al servizio di N.C.C. sono stabiliti dal Consiglio comunale ai sensi dell'art. 5, comma 1°, lett. a), della legge n. 21/92 e dalla legge regionale n. 14/95, nel rispetto della normativa vigente.

Le autovetture da immettere in servizio devono essere di cilindrata non inferiore a 1400 c.c. e dotata di 4 sportelli.

Sono fatte salve le situazioni preesistenti".

Ritenuto prevedere una tolleranza massima di 50 c.c. in meno nelle cilindrature previste, per concedere maggiore possibilità di scelta nella gamma dei veicoli di che trattasi;

Visto l'art. 17 che prevede l'obbligo di sottoporre la nuova autovettura a verifica della Commissione Consultiva Comunale per l'esercizio del servizio pubblico non di linea in caso di sostituzione dell'autoveicolo;

Accertata l'impossibilità di procedere alla nomina della Commissione per la persistenza delle organizzazioni di categoria - nel settore taxi e nel settore noleggio con conducente - nel designare disgiuntamente il loro rappresentante;

Valutata l'opportunità, al fine di evitare possibili danni agli operatori, di comunicare alle organizzazioni di categoria che, in caso di mancata designazione congiunta del proprio rappresentante in seno alla suddetta Commissione, gli accertamenti delle prescrizioni di cui all'art. 3 del regolamento saranno effettuati a cura dell'Ufficio;

Visto, altresì, l'art. 18, comma 6°, recante norme sul trasferimento dell'autorizzazione nei casi indicati dall'art. 9 della Legge 21/92 (trasferimento a persona iscritta al ruolo dei conducenti dei veicoli adibiti ad autoservizi pubblici non di linea, ex art. 6);

Considerato che, nelle more dell'istituzione del ruolo presso la C.C.I.A.A., è necessario prevedere una norma transitoria che permetta il trasferimento delle licenze di taxi e di autorizzazioni per il servizio di noleggio con conducente;

Dato atto che in tal senso si è espresso anche l'Assessorato ai Trasporti della Regione Puglia con nota n. 27229 del 17 giugno 1996;

Tenuto presente che il disposto dell'art. 33, ritiene motivo di decadenza dell'autorizzazione al servizio di noleggio con conducente la mancata sostituzione del mezzo alienato entro 90 giorni;

Ritenuto dover ampliare il contenuto del Regolamento di che trattasi con norme transitorie e con integrazioni miranti a salvaguardare l'esistente ed a consentire un tranquillo esercizio dell'attività degli operatori;

Visto il parere della 3^a Commissione Consiliare Permanente espresso all'unanimità nella seduta del 20 gennaio 1997;

Rilevato che, ai sensi dell'art. 37 del Regolamento delle Circoscrizioni di Decentramento, il 13 dicembre 1996 la presente proposta è stata trasmessa ai Presidenti delle Circoscrizioni per l'acquisizione del prescritto parere;

Dato atto che, decorsi i 30 giorni dalla data della richiesta e a tutt'oggi, le Circoscrizioni non hanno effettuato alcuna comunicazione sull'argomento;

Visti gli allegati pareri espressi ai sensi dell'art 53 della legge 8/6/1990, n. 142;

Con 30 voti favorevoli espressi dai 30 componenti presenti e votanti;

D E L I B E R A

per i motivi in narrativa esplicitati, di modificare il Regolamento per il Servizio di noleggio con conducente e autovettura con le seguenti integrazioni:

All'art 3:

4° comma) “E’ consentita una tolleranza massima di 50 c.c. in meno rispetto ai 1400 c.c. previsti”;

5° comma) “E’ possibile la deroga dall’obbligo dei 4 sportelli per le autovetture con carrozzeria tipica o comunque di rappresentanza o per cerimonie”;

All’art 11 è aggiunto il seguente ulteriore comma:

“In via provvisoria, in mancanza di designazione congiunta del rappresentante delle locali organizzazioni di categoria, la Giunta Comunale nominerà il rappresentante estratto a sorte tra gli operatori del settore”.

All’art 18:

9° comma) “Fino all’istituzione del ruolo dei conducenti di veicoli presso la C.C.I.A.A. si prescinde dall’obbligo di iscrizione nel ruolo per coloro che, al momento dell’istituzione del ruolo, vi saranno iscritti di diritto e cioè per i soggetti già titolari di licenze per l’esercizio del servizio di taxi o di autorizzazioni per l’esercizio del servizio di noleggio con conducente o che abbiano esercitato l’attività sulla base di regolare licenza o autorizzazione per almeno dieci anni alla data di entrata in vigore della Legge Regionale 3 aprile 1995, n. 14”;

Art 18 bis

“In sede di prima applicazione del presente Regolamento, l’iscrizione nell’apposito ruolo dei conducenti di veicoli adibiti ad autoservizi non di linea, di cui all’art. 6, comma 3 lett. c), della L.R. 3.04.1995, n. 14, sarà richiesta solo dopo che il ruolo sarà istituito, a seguito

della regolare funzionalità dell'apposita Commissione Provinciale per l'accertamento dei requisiti di idoneità, ai sensi dell'art. 75 comma 3, della medesima legge n. 14/95;

Qualora agli interessati, entro sei mesi dall'accertamento dei requisiti da parte della Commissione Provinciale, non venga concessa la prescritta iscrizione, le licenze rilasciate saranno revocate senza alcuna pretesa di qualunque natura da parte degli interessati".

All'art 20:

2° comma) "Nessun corrispettivo è dovuto per il percorso già effettuato qualora il trasporto venga interrotto per avaria del mezzo dovuta a colpa del conducente";

All'art 33:

lett. d) "Prorogabili per ulteriori 120 giorni qualora la sostituzione non possa avvenire per cause indipendenti dalla volontà dell'operatore".

Di comunicare alle organizzazioni di categoria che, in caso di mancata designazione congiunta del proprio rappresentante in seno alla Commissione di cui all'art 11 del vigente regolamento, gli accertamenti delle prescrizioni previste all'art. 3 del regolamento saranno effettuati a cura dell'Ufficio.

PARERI TECNICI

(art. 53 legge 8.06.1990, n. 142)

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA DEL 6° SETTORE

Si esprime parere favorevole.

Lì, 17.02.1997

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

F .to: Lucia Lauriola

Si esprime parere favorevole.

IL DIRIGENTE DEL 6° SETTORE

F .to: Lorenzo Arena

PARERE DI LEGITTIMITA'

Si esprime parere favorevole.

Lì, 21.02.1997

IL SEGRETARIO GENERALE

F .to: Francesco Guerra

SEDUTA CONSILIARE DEL 17/03/1997

Punto n. 28: Modifiche ed integrazioni regolamento comunale per il servizio di noleggio con conducente approvato in delibera di C.S. n. 737 del 9 ottobre 1995;

Presidente: “La parola al consigliere Gatta”.

Gatta: “... Uno per quanto concerne l’articolo 11 e uno per l’articolo 18. L’articolo 11 si riferisce alla commissione consultiva comunale. L’emendamento è: << In via provvisoria, in mancanza di designazione congiunta del rappresentante delle locali organizzazioni di categoria, la Giunta Comunale nominerà il rappresentante estratto a sorte tra gli operatori del settore>>. L’altro è per quel che concerne l’articolo 18 bis, una norma transitoria: << In sede di prima applicazione del presente regolamento, l’iscrizione nell’apposito ruolo dei conducenti di veicoli adibiti ad uso dei servizi non di linea, di cui all’articolo 6, comma 3, lettera C) della legge regionale 3/4/95, n. 14, sarà richiesta solo dopo che il ruolo sarà istituito, a seguito della regolare funzionalità dell’apposita Commissione Provinciale, per l’accertamento dei requisiti di idoneità ai sensi dell’articolo 7, comma 3, della medesima legge 14 del '95. Qualora agli interessati entro sei mesi dall’accertamento dei requisiti da parte della Commissione Provinciale, non venga concessa la prescritta iscrizione, le licenze rilasciate saranno revocate senza alcuna pretesa di qualunque natura da parte degli interessati >>”.

Presidente: “Procediamo alla votazione per i due emendamenti presentati dal consigliere Gatta. Procediamo per appello nominale. Prego il Segretario Generale di procedere”.

Vot. emendamenti Cons. Gatta: 30 Sì.

Letto, approvato e sottoscritto come segue:

IL PRESIDENTE
f.to Antonio Longo

IL CONSIGLIERE ANZIANO
f.to Michele Bordo

IL SEGRETARIO GENERALE
f.to Dott. Francesco Guerra

IMPUTAZIONE DELLA SPESA

BILANCIO 199... COMPETENZA – RESIDUI

Tit..... Sez..... Rub..... Cap..... Art.....

Somma stanziata L.

Aumentata per storni. . L.

Diminuita per storni . . L.

TOTALE. L.

Mandati emessi L.

Impegni assunti L.

Disponibilità attuale L.

Visto per l'impegno della spesa cui alla presente deliberazione

IL RAGIONIERE CAPO

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Certificasi che, giusta relazione del Messo comunale, copia della presente deliberazione è messa in pubblicazione nell'Albo Pretorio il **15 APRILE 1997** e per 15 giorni consecutivi e contro di essa finora _____ sono state presentate opposizioni.

Dalla Residenza Municipale , lì 29/03/1995

IL SEGRETARIO GENERALE

.....

COPIA DELLA PRESENTE DELIBERAZIONE VIENE TRASMESSA:

- Al Sig. PREFETTO di Foggia con nota n° _____ del _____;
- All'Ufficio _____ in data _____;

Per copia conforme all'originale, in carta libera per uso amministrativo.

Dalla Residenza Municipale, lì, _____

IL PRESIDENTE

IL SEGRETARIO GENERALE

REGIONE PUGLIA

Prot. n. **3173**

La Sezione Provinciale Decentrata di Controllo nella seduta del **28.04.1997** ha pronunciato dichiarazione di presa d'atto per mancanza di vizi.

Per copia conforme.

Foggia, lì **28.04.1997**

IL SEGRETARIO

Ripubblicata in copia all'Albo Pretorio dal al
estratto

.....